



COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO

Provincia di Caserta

ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO SUAP -

Via Napoli n. 02
CAP - 81027
F./P. IVA - 00163150618

TEL. 0823-753750/30 FAX 0823753762
PEC - attivitaproduttive@pec.comune.sanfeliceacancello.ce.it C.
<http://www.comune.sanfeliceacancello.ce.it/>

SAN FELICE A CANCELLO

- 1 - 2019-01-04 - 0000128
it. Generale n: 0000128 P
a: 04/01/2019 Ora: 12.36
ific:

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 01/ 2019

Reg. SUAP n. 1 del 03/01/2019

Oggetto: Provvedimento conclusivo di procedimento, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 07.09.2010 n.160, finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 13.03.2013 n. 59, alla Società ECO SISTEM S. FELICE S. r. l., per l'Impianto ubicato in tenimento di San Felice a Canello (Ce), alla via Tavernola s.n.c. (c.a.p. 81027).

Il Funzionario Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive

Premesso:

che n data 30/07/2018, il Sig. Diglio Carmine (C.F. DGLCMN81T30E7910), Legale Rappresentante pro-tempore della **Ditta ECO SISTEM S. FELICE S.R.L** (P.Iva 07168650633), con sede legale in Napoli Piazza Sannazzaro n. 199/C (C.A.P. 80122), e operativa in San Felice a Canello (CE), alla Via Tavernola snc (C.A.P.81027), in qualità di gestore, (d'ora innanzi SUAP) **istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art.3, co.1, lett.a), c), e), g) dello stesso D.P.R.:**

- 1) autorizzazione agli scarichi di acque reflue ex art. 124 e segg. del D.Lgs 152/06;
- 3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- 5) comunicazione ex art. 8 comma 4 della Legge 447/95;
- 7) comunicazione in materia di rifiuti ex art. 216 del D.Lgs. 152/06,

che In data 30/07/2018, l'Ufficio A.U.A. della Provincia di Caserta, con nota pec acquisita agli atti con prot. n. 43348 pari data, riceveva dal predetto SUAP l'istanza di AUA in premessa, relativa attività Messa in Riserva e Recupero Rifiuti, sito in tenimento del Comune di San Felice a Canello (CE), alla Via Tavernola snc (C.A.P.81027), individuato catastalmente al catasto fabbricati NCEU, fg.15, p.lla 28, 5125, 5089, 5081, 5132, 5145, 5148, ed foglio 19 e part.lle 5249, 5089, 5252, 5090, con coordinate geografiche nel sistema WGS 84: lat. 41003192 N; long 14281737;

Ai sensi dell'art.4, comma 1 del Regolamento, il S.U.A.P. ha provveduto a comunicare tutta la documentazione trasmessa dalla Società medesima oltre che alla Provincia di Caserta, agli Enti ordinariamente competenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. 59/2013 e, precisamente ATO2, U.O.D.16- Regione Campania, ARPAC - Dipartimento Caserta, ASL U.O.P.C. Distretto 13 di Arienzo, Ufficio Tecnico del Comune, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. c).

che In data 29/11/2018, con propria nota prot. n. 0758536 del 29/11/2018, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 57886 del 29/11/2018, la U.O.D.16 Regione Campania rappresentava di aver richiesto all'ARPAC - Dipartimento di Caserta, le proprie valutazioni tecniche in merito alla richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per proseguimento senza modifiche.

che In data 30/07/2018, con nota pec, l'ATO 2 trasmetteva alla Provincia ed al SUAP parere favorevole prot. 4093 del 31/08/2018, allo scarico di acque reflue in Pubblica Fognatura, **provenienti dai servizi igienici, meteoriche di dilavamento piazzale e le acque originate dall'impianto di abbattimento polveri di lavorazione della Ditta ECO SISTEM S. FELICE S.R.L, con prescrizioni.**

che In data 29/11/2018 l'U.O.D.16 Regione Campania, con propria nota prot. n. 0758536 del 29/11/2018 acquisita con prot. pec n. 57886 di pari data, esprimeva parere favorevole alle emissioni in atmosfera, conformemente con proseguimento senza modifiche, che ne hanno consentito il rilascio precedentemente autorizzato con DD n. 112 del 15/05/2008.

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato, la l'U.O.D.16 Regione Campania autorizza, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del decreto Legislativo n. 152/06, la Ditta ECO SISTEM S. FELICE s.r.l., con stabilimento sito in S. Felice a Canello (ce) alla loc. Tavernola, alla continuazione delle emissioni in atmosfera relative all'attività di recupero rifiuti speciali e non, di seguito specificate:

VALORI MISURATI	E1	E2
PROVENIENZA EMISSIONI	EMISSIONI DIFFUSE FRANTOIO E DEPOSITO INERTI	TRITURATORE MOBILE
SISTEMI D'ABBATTIMENTO	STUOIE E NEBULIZZAZIONE AD ACQUA	NEBULIZZAZIONE AD ACQUA
INQUINANTI	CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)
POLVERI	2,5	2,5



che In data 02/10/2018, il SUAP, con nota pec. acquisita al prot. 49871 inviava all'Ufficio A.U.A. della Provincia di Caserta attestato prot. n. 0007153 del 19/09/2018, rilasciato dal Dirigente del Settore Ufficio Tecnico del Comune, parere relativo all'impatto acustico ambientale di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n.447, sulla base della relazione fonometrica, a firma di tecnico competente in acustica ambientale, da cui si evinceva che i valori di misurazione riportati sono compatibili con i valori di cui all'art.98 del Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale, tenuto conto del vigente Piano Comunale di zonizzazione acustica.

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione AUA, la Provincia, riscontrata la documentazione in atti, con particolare riguardo a quanto riportato nella Relazione Tecnica ed alle Planimetrie descrittive dell'impianto, nonché al possesso delle seguenti certificazioni prodotte dalla Società di che trattasi:

- ✓ Concessione edilizia n. 5 del 2005 e successiva S.C.I.A. in sanatoria, regolarmente rilasciate dal comune di San Felice a Canello ;
- ✓ Autocertificazione di invarianza relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- ✓ Rappresentazione grafica dell'impianto industriale con layout delle lavorazioni e indicazione delle attrezzature ;
- ✓ Ricevuta del relativa al versamento del diritto di iscrizione annuale, previsto dal D.M. 21 luglio 1998, n. 350 necessario per l'iscrizione della Ditta nel Registro delle Imprese ;
- ✓ Attestato di destinazione urbanistica, a firma del Responsabile dell'Area Edilizia Privata del Comune;
- ✓ Visura catastale dell'immobile

esprimeva parere favorevole alla messa in riserva e recupero dei rifiuti non pericolosi con le prescrizioni ed obblighi di seguito riportate:

1. la quantità di rifiuti non pericolosi trattati nell'impianto per ogni singola tipologia non deve superare la quantità individuata nell'allegato 4 del D.M. 05.02.98, secondo la sotto segnata tabella:

Tabella n. 1

Attività di recupero	Tipologia rifiuti	Codici CER	Operazione recupero da R1 a R13	Quantità tonnellate/annue
Messa in riserva	1.1	[150101] [150105] [150106] [200101]	R13	18.000
	1.2	[150203]	R13	20
Messa in riserva	2.1	[101112] [150107] [160120] [170202] [191205] [200102]	R13	10.000
	2.2	[150107] [200102]	R13	100
	3.1	[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [190218] [191202] [200140]	R13	3.500
	3.2	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]	R13	1.500
	3.10	[200134] [160605]	R13	10
	5.1	[160106] [160116] [160117] [160118] [160122]	R13	1.000
	5.2	[160106] [160116] [160117] [160118] [160122]	R13	1.000
	5.8	[160118] [160122] [160216] [170401] [170411]	R13	200
	5.19	[160214] [160216] [200136]	R13	1.500
	6.1	[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]	R13	7.700
	6.2	[070213] [120105] [160119] [160216] [160306] [170203]	R13	2.290
	6.5	[070213] [120105] [160119]	R13	100



	6.6	[070213] [120105] [160119]	R13	100
Messa in riserva	6.11	[070213][070299] [120105] [160119]	R13	500
	7.1	[170101] [170102] [170103] [170802] [170904]	R13	65.000
	7.2	[010410] [010413] [010399] [010408] [010410] [010413]	R13	10.000
	7.4	[101203] [101206] [101208]	R13	700
	7.6	[170302] [200301]	R13	90.000
	7.10	[120101] [120102] [120103] [120104] [120117] [120121]	R13	50
	7.11	[170508]	R13	12.000
	7.12	[101206] [101299] [200301] [101399] [170802]	R13	400
	7.14	[010507] [010504] [170504]	R13	2.500
	7.15	[010507] [010504]	R13	4.000
	7.23	[020203] [020102] [200303]	R13	50
	7.29	[170604]	R13	20
	7.30	[170506] [200303]	R13	4.000
	7.31bis	[170504]	R13	47.000
8.4	[040209] [040221] [040222] [160122] [200110] [200111]	R13	500	
8.5	[040109] [040199]	R13	50	
8.6	[040108] [040109]	R13	25	



Messa in riserva	8.9	[191208] [200110] [200111]	R13	500
	9.1	[030101] [030105] [030199] [150103] [170201] [191207] [200138] [200301]	R13	4.000
	9.2	[030101] [030105]	R13	800
	10.2	[160103]	R13	1.500
	11.7	[020702] [020799]	R13	50
	11.11	[020304] [200125]	R13	700
	11.12	[020303]	R13	100
	11.13	[020304]	R13	60
	12.2	[170506]	R13	15.000
	12.3	[010410] [010413]	R13	10.000
	12.4	[010410] [010413]	R13	8.000
	12.7	[010102] [010410] [010409] [010412]	R13	200
	12.8	[070612] [070412] [070312] [070212] [070112] [061399] [070512] [060503] [070712] [100121] [190812] [190814]		210
	12.13	[190802] [190902] [190903]	R13	500
	12.16	[050110] [061503] [070112] [070212] [070312] [070412] [070512] [070612] [070712] [100121] [190812] [190814]	R13	50
	13.2	[190112] [190114] [100101] [100115] [100103] [100117]	R13	1.000
	13.20	[080318] [160216]	R13	80



Messa in riserva	14.1	[200301] [200203] [150101] [150501] [191201] [191204] [191210] [191212] [070213] [150102] [150103] [150105] [150106] [170201] [170203] [160103] [160119]	R13	7.000.
	15.1	[020106] [020204] [020305] [020403] [020502] [020603] [020702] [020705] [030309] [030310] [030311] [190805] [200302] [200201] [200108]	R13	1.640
	16.1 lett. a)	[200108] [200302]	R13	4.600
	16.1 lett. b)	[120103]	R13	500
	16.1 lett. c)	[030105] [030101] [030301]	R13	350
	16.1 lett. d)	[020304] [020501] [020701] [020702] [020704]	R13	500
	16.1 lett. e)	[040221]	R13	500
	16.1 lett. f)	[040221]	R13	500
	16.1 lett. g)	[020106]	R13	50
	16.1 lett. h)	[150103] [200138] [030101] [030199]	R13	200
	16.1 lett. l)	[200201]	R13	3.500
			TOTALE	346.605



Tabella n. 2

Attività di recupero	Tipologia rifiuti	Codici CER	Operazione recupero da R1 a R13	Quantità tonnellate/annue
Produzione MPS per industria cartaria	1.1	[150101] [150105] [150106] [200101]	R3 - R13	18.000
	3.1	[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [190218] [190202] [191202]	R4 - R13	3.500

		[200140]		
Produzione di MPS per l'industria metallurgica	3.2	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]	R4 - R13	1.500
Impianto di disassemblaggio apparecchiature per il recupero dei componenti riutilizzabili	5.16	[160214] [160216] [200136] [110114] [110206]	R4 - R13	200
Produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia	7.1	[170101] [170102] [170103] [170802] [170904]	R5 - R13	120.000
	7.6	[170302] [200301]	R5 - R13	97.500
	7.12	[101206] [101299] [200301] [101399] [170802]	R5 - R13	150
Produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR)	14.1	[200301] [200203] [150101] [150501] [191201] [191204] [191210] [191212] [070213] [150102] [150103] [150105] [150106] [170201] [170203] [160103] [160119]	R3 - R13	80.000
			TOTALE	320.850

In particolare, tale decisione veniva assunta sulla base degli atti riportati e dei pareri pervenuti e acquisiti che di seguito si riportano:

- ✓ emissioni in atmosfera: parere prot. n. 0758536 del 29/11/2018 della U.O.D. 16- Regione Campania favorevole alla conferma quanto precedentemente autorizzato con DD n. 112 del 15/05/20108 ;
- ✓ rumore: parere favorevole alla compatibilità ambientale acustica con prot. n. 0007153 del 19/09/2018 dalla Responsabile Ufficio Tecnica del Comune di San Felice a Cancellò;
- ✓ rifiuti: parere favorevole alla gestione dei rifiuti non pericolosi ex art.216 D.Lgs.152/2006, espresso dalla Provincia di Caserta.

Scarico acque reflue: Parere ATO2 prot. n. 4093 del 31/08/2018 allo scarico dei reflui provenienti dei servizi igienici, delle acque reflue meteoriche di dilavamento piazzale e delle acque originate dall'impianto di abbattimento polveri.

Vista la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Caserta n. 457/W del 12/12/2018 prot. AUA n. 1261 del 12/12/2018, pervenuta a questo Ente – via pec in data 13/12/2018, di presa d'atto atto dei

pareri acquisiti in sede di istruttoria nonché di ogni altro atto di assenso in sostituzione dei seguenti titoli di cui al DPR 59/2013, art. 3, comma 1, lett

- 1) autorizzazione agli scarichi di acque reflue ex art. 124 e segg. del D.Lgs 152/06;
- 3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- 5) comunicazione ex art. 8 comma 4 della Legge 447/95;
- 7) comunicazione in materia di rifiuti ex art. 216 del D.Lgs. 152/06;

in favore della Ditta ECO SISTEM S. FELICE S.R.L per il nuovo impianto di attività Messa in Riserva e recupero rifiuti, in tenimento del Comune di San Felice a Canello (CE), alla Via Tavernola snc (C.A.P.81027), individuato catastalmente al catasto fabbricati NCEU, fg.15, p.lla 28, 5125, 5089, 5081, 5132, 5145, 5148, ed foglio 19 e part.IIe 5249, 5089, 5252, 5090, con coordinate geografiche nel sistema WGS 84: lat. 41003192 N; long 14281737;

-di adottare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/2013 (ex articolo 3, comma 1 e articolo 4, comma 7), l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore Ditta ECO SISTEM S. FELICE S.R.L (P.Iva 07168650633), con sede legale in Napoli Piazza Sannazzaro n. 199/C (C.A.P. 80122), e operativa in San Felice a Canello (CE), alla Via Tavernola snc (C.A.P.81027), in persona del titolare, Sig. Diglio Carmine (C.F. DGLCMN81T30E7910), relativamente ai titoli abilitativi indicati all'art.3, co.1, lett.a), c), e), g) dello stesso D.P.R.; ossia: scarico in Pubblica Fognatura dei reflui provenienti dai servizi igienici e meteoriche di dilavamento, Messa in riserva e recupero rifiuti, emissioni in atmosfera ed emissioni sonore.

Premesso che:

- Il dott. Carmine Diglio, nato a Maddaloni il 30/12/1981 e con C.F. DGL CMN 81T30E7910, in qualità di legale rappresentante della **ECO SISTEM S.FELICE SRL**, con sede in Napoli 80122 alla Piazza Sannazzaro 199/c e sede operativa per l'impianto sito in Località Tavernola 81027 San Felice a Canello (CE) iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al n.R.E.A. 588093, P. IVA/C.F. 07168650633, ha presentato al SUAP del Comune di San Felice a Canello Provincia di Caserta (di seguito SUAP), istanza di rinnovo dell'iscrizione al nr.14 del Registro Provinciale delle Imprese ai sensi degli artt.214 e 216 del D. Lgs 152/2006, giusta determinazione Dirigenziale nr.198/W del 21.11.2013 scadente 01.10.2018, **nell'ambito del procedimento per l'Autorizzazione Unica Ambientale**, acquisita dal SUAP il 05/06/2018 e con successive note, con la necessaria documentazione per i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013:
 - autorizzazione allo scarico dei rifiuti in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. **(prosecuzione senza modifiche);**
 - comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 **(prosecuzione senza modifiche);**
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 **(prosecuzione senza modifiche);**
 - nulla osta di impatto acustico;

Presso lo stabilimento sito in San Felice a Canello (CE) alla Via Tavernola.

Visto il Decreto di compatibilità ambientale n. 522 del 07/07/2011;

considerato che il SUAP ha trasmesso l'istanza di AUA alla Provincia di Caserta con note del 05/06/2018 e del 30/07/2018 con allegata la documentazione richiesta per il corretto svolgimento tecnico amministrativo dell'istanza,

Ritenuto dover provvedere in merito

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale" a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, in vigore dal 13 giugno 2013;

Visto il DPR. 160 del 07.09.2010;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto L.vo n. 267/2000;

il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e, in particolare, l'art. 8;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

RILASCIA

in favore della Ditta ECO SISTEM S. FELICE S.R.L per il nuovo impianto di attività Messa in Riserva e recupero rifiuti, in tenimento del Comune di San Felice a Cancellò (CE), alla Via Tavernola snc (C.A.P.81027), individuato catastalmente al catasto fabbricati NCEU, fg.15, p.la 28, 5125, 5089, 5081, 5132, 5145, 5148, ed foglio 19 e part.lle 5 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/2013 (ex articolo 3, comma 1 e articolo 4, comma 7), l'Autorizzazione Unica Ambientale . in favore Ditta ECO SISTEM S. FELICE S.R.L (P.Iva 07168650633), con sede legale in Napoli Piazza Sannazzaro n. 199/C (C.A.P. 80122), e operativa in San Felice a Cancellò (CE), alla Via Tavernola snc (C.A.P.81027), in persona del titolare, Sig. Diglio Carmine (C.F. DGLCMN81T30E7910), relativamente ai titoli abilitativi indicati all'art.3, co.1, lett.a), c), e), g) dello stesso D.P.R., ossia:

- ✓ Lettera a) autorizzazione allo scarico nella fognatura pubblica ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06;
- ✓ lettera c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- ✓ lettera e) valutazione di impatto acustico.
- ✓ lettera g) comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs 152/06 per l'attività di messa in riserva (R13) dei rifiuti non pericolosi, così classificati dall'allegato n.1 del D.M. Ambiente 05/02/98 come modificato dal D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n. 186, di seguito elencati con l'indicazione delle tipologie, dei codici CER, dei singoli quantitativi e delle relative operazioni di recupero, necessari per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4, R5) di rifiuti non pericolosi così come individuati dal D.M. Ambiente 05/02/98, così come novellato dal D.M. Ambiente 186/06, a presso riportati



alle seguenti prescrizioni

- 1) permanere di tutte le condizioni quali risultano dalla documentazione allegata in formato digitale all'istanza;
- 2) rispettare il ciclo produttivo secondo le tecnologie indicate nelle relazioni tecniche allegate all'istanza ;
- 3) il Gestore deve rispettare le condizioni e prescrizioni dell'ATO Napoli-Volturno, dettate con il parere n. 4093 del 31/08/2018, che si allega alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale e che s'intende qui integralmente trascritto;
- 4) divieto categorico di utilizzo di by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- 5) provvedere ad effettuare analisi delle acque reflue prelevate all'uopo nei pozzetti d'ispezione e controllo ubicati subito a monte delle relative immissioni nei collettori con cadenza annuale. Gli esiti, che dovranno tassativamente rispettare i valori limite previsti dalla tab.3 del D.Lgs 152/2006, dovranno essere trasmessi tramite il SUAP, all'ARPAC. Qualora detti reflui non risultino in linea con quanto dichiarato si provvederà alla tempestiva chiusura degli scarichi con obblazione della relativa ammenda ai sensi degli artt. 133 e 136 del D. Lgs. 152/06;

6) per detto scarico l'ARPAC effettuerà accertamenti e controlli annuali con spese a carico del Gestore dandone comunicazione al Gestore che è comunque tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico, mentre il gestore potrà effettuare i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni impartite nonché delle condizioni di formazione dello scarico in Pubblica Fognatura;

7) adottare una procedura di gestione degli impianti comprensiva di un adeguato programma di manutenzione e controllo tecnico, nonché degli interventi da effettuare in caso di interruzione temporanea o malfunzionamento, come previsto agli artt. 5 e 10 della Direttiva Tecnica approvata con Delibera G.R. Campania n. 259 del 29/05/2012;

8) il Gestore è obbligato al mantenimento del sistema dello scarico, comprensivo di pozzetto/i d'ispezione idoneo/i al campionamento, nonché di ogni operazione di manutenzione connessa, a sua cura e spese e in conformità agli elaborati grafici e descrittivi allegati all'istanza che vengono conservati nel fascicolo digitale della pratica presso l'Ufficio AUA della Provincia nonché al rispetto delle prescrizioni tecniche di dettaglio che, eventualmente, il gestore del corpo ricettore impartirà all'atto della regolarizzazione soddisfare tutte le condizioni contemplate nel regolamento Comunale su indicato;

9) il titolare dello scarico dovrà effettuare una verifica periodica dello stato di impermeabilizzazione della pavimentazione dell'impianto e adibite alla raccolta/trattamento dei reflui originati dai servizi igienici che si immettono in Pubblica Fognatura con recapito finale in via Tavernole snc, con certificazione dall'ATO 2;

10) lo smaltimento dei fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti con obbligo di smaltimento con Ditta/Società regolarmente autorizzata;

11) trasmettere a mezzo PEC all'ATO 2, e tramite il SUAP, alla Provincia e all'ARPAC entro il 30 aprile di ogni anno di validità dell'AUA, i seguenti dati riferiti all'anno precedente:

- > quantitativi di fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue depositati temporaneamente;
- > volumi di acque prelevati da pozzo e/o rete idrica comunale specificandone gli usi.

12) Le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale di cui al Capo III del Titolo IV, Sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06) in materia di scarichi in Pubblica Fognatura;

13) competono all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e del rispetto dei valori limite prescritti per lo scarico, con l'intesa che gli oneri per i suddetti accertamenti saranno a carico del Gestore;

14) il titolare dello scarico, qualora determini un inquinamento ambientale, provocando un danno alle acque, al suolo e al sottosuolo, è tenuto a proprie spese a procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino delle aree inquinate. E' fatto salvo il diritto di ottenere il risarcimento del danno ambientale non eliminabile con gli interventi di bonifica e ripristino ambientale;

15) mantenere le emissioni prodotte nei valori di cui alla relazione tecnica allegata all'istanza, comunque, nei limiti previsti dalla normativa e con i sistemi di abbattimento giudicati idonei con il parere favorevole prot. n. 0758536 del 29/11/2018 dell'U.O.D.16 Regione Campania;

16) gli impianti di abbattimento, così come riportati nella seguente tabella A dovranno essere tenuti in continua e costante efficienza;

17) rispettare per le postazioni di emissione diffusa autorizzate quanto stabilito dall'art. 269, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in particolare:

-comunicare almeno 15 gg. prima, tramite il SUAP, alla Regione Campania (Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta), alla Provincia ed al Dip. Provinciale ARPAC di Caserta, la data di messa in esercizio dell'impianto, trasmettendo apposita dichiarazione a firma di professionista abilitato con la quale si attesti che l'impianto risulta tal quale come da progetto autorizzato;

-la messa a regime dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;

-effettuare per i nuovi punti di emissione un solo campionamento per le analisi delle emissioni prodotte durante un periodo continuativo di 10 gg. di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime;

-trasmettere nei successivi 15 gg. le risultanze delle misurazioni delle emissioni prodotte così come riportate nelle predetta scheda riassuntive e trasmetterne gli esiti agli Enti;

18) in fase di stoccaggio dei materiali pulverulenti prevedere idonei sistemi di abbattimento polveri su cumuli che, per loro natura, potrebbero essere pulverulenti, in conformità a quanto previsto al punto 4 dell'Allegato V - "Polveri e sostanze organiche liquide" parte I, alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;

19) provvedere al continuo inaffiamento degli inerti per l'abbattimento delle polveri;

20) rispettare quanto previsto dall'art.269, comma 8 del D.Lgs.152/06 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di modifica dell'impianto autorizzato, richiedendo in via preventiva alla Provincia di Caserta, per il tramite del S.U.A.P. l'aggiornamento dell'autorizzazione;

21) demandare all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Caserta, ai sensi dell'art.5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;

22) provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte V del D.lgs.152/06;

23) rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica;

24) le opere, gli interventi e gli impianti dovranno comunque essere condotti in conformità a quanto previsto dagli elaborati presentati e dalla normativa vigente in materia;

25) non potranno essere attivate ulteriori sorgenti sonore senza che siano prima state progettate, approvate, adottate, installate e rese funzionanti tutte le soluzioni per la mitigazione del rumore da esse prodotto con relativa documentazione attestante il rispetto dei parametri di legge;

26) l'installazione di eventuali nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti sonore esistenti dovrà essere soggetta a nuova domanda di nulla – osta acustico;

27) misurare, con l'impianto a nuovo regime, l'effettivo impatto acustico dell'attività rispetto all'ambiente circostante, comunicandone i risultati, tramite il SUAP, al Comune di Casagiove e all'ARPAC a cui competono i controlli ex Art. 5 della L.R. n. 10/1998;

28) provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri relativi al Piano di Sorveglianza e Controllo Interno;

29) *gestire correttamente tutte le operazioni di recupero ed effettuare la movimentazione dei rifiuti nel rispetto delle norme ambientali e sanitarie vigenti e di ottemperare a quanto disposto dall'art. 6 comma 8 del D.M. 05/02/98, come modificato dal D.M. 186/06;*

30) *la quantità di rifiuti non pericolosi trattati nell'impianto per ogni singola tipologia non deve superare la quantità individuata nell'allegato 4 del D.M. 186/2006;*

31) *effettuare la movimentazione dei rifiuti nel rispetto delle norme ambientali e sanitarie vigenti e ottemperare a quanto disposto dall'art. 6, comma 8, del D.M. 05.02.1998, come modificato dal D.M. n. 186/2006;*

32) *il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal Regolamento DM 02.05.1998 smi per la specifica attività svolta, nonché, ove richiesto, l'effettuazione del test di cessione di cui in allegato 3 del medesimo DM;*

33) *gestire tutte le operazioni di recupero nel rispetto di quanto previsto degli allegati 5 del D.M. 05.02.1998, come modificato dal D.M. n. 186/2006;*

34) *effettuare la comunicazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione rispetto alla classe di appartenenza entro il 30 aprile di ciascun anno onde evitare la sospensione dall'esercizio dell'attività di che trattasi;*

35) *rispettare i contenuti della Deliberazione n. 828 del 30.12.2011 con la quale la Giunta Regionale della Campania ha disposto "di non procedere alla proroga dei protocolli d'intesa con i nuovi Gestori aventi titolo che ne facciano richiesta, al fine di evitare situazioni di svantaggio per le aziende di gestione dei rifiuti che operano nel territorio della Regione Campania e di consentire la libera circolazione dei rifiuti speciali anche nei territori della Campania, rimandando alle disposizioni del 'Piano Regionale dei Rifiuti Speciali' le eventuali nuove modalità di movimentazione".*

1) *ogni eventuale variazione relativa alla denominazione della Società o modifica dell'assetto societario dovrà essere comunicata sempre tramite il SUAP alla Provincia di Caserta. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato;*

2) *la cessazione o sospensione dell'attività deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Caserta;*

3) *competono all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure per ciascuna matrice ambientale e del rispetto dei valori limite con l'intesa che gli oneri per i suddetti accertamenti saranno a carico del Gestore;*

4) *la mancata osservanza degli obblighi e prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente;*

5) *per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.*

1) la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, ha la durata di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio del Provvedimento AUA da parte del SUAP salvo dismissione anticipata dell'impianto da parte del gestore. Sono fatti salvi altri visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'impianto e della relativa attività. Eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza e, comunque, la Provincia di Caserta si riserva di imporre quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) del

D.P.R. 59/2013 mentre per ogni modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013;

2) qualora il Comune ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Provincia;

3) restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti;

4) restano, altresì, ferme le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, riguardo ad altri visti, autorizzazioni, concessioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché ad altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni;

5) l'Autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione;

6) l'Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, prima della sua naturale scadenza, quando le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore o allorquando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano;

7) Avendo questo Ente acquisito dal Suap autocertificazione antimafia ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 (eventualmente da aggiornare come per legge), con riferimento a soggetti individuati dall'art. 85 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno N.11001/119/20(6) dell'08/02/2013, l'informativa antimafia di cui all'art. 67 del D.Lgs.159/2011 andrà richiesta alla Prefettura competente dallo stesso Suap. **Il presente provvedimento perderà efficacia e sarà revocato con l'inoltro alla Provincia di Caserta della comunicazione antimafia con esito positivo rilasciata dalla Prefettura competente;**

8) **l'adozione del presente provvedimento non abilita all'esercizio dell'impianto; al riguardo si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, compreso il rispetto della procedura prevista dall' art. 242 del D.Lgs. 152/2006 (il quale prevede che il Gestore, in caso di zona interessata da contaminazione, così come previsto dall'art. 304 del D.Lgs.n.152/06, deve concludere il procedimento mediante la notifica al Comune, alla Provincia, alla Regione Campania di "apposita autocertificazione") e dal D.D. Reg. Campania n. 796/14 (Piano Regionale di Bonifica. D.M. Ambiente n. 7/2013. Approvazione linee guida per esecuzione indagini preliminari). In mancanza, il presente provvedimento perde efficacia;**

9) in ordine alla "regolarità tecnica" il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147bis del D.Lgs.267/2000 così come modificato e integrato con D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 213/2012.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del presente rilascio; ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.P.R. n. 59 del 2013, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite il SUAP, almeno sei mesi prima della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, sulla base della presente autorizzazione; in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l'autorizzazione potrà essere sospesa, previa diffida, e successivamente revocata; sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni, le prescrizioni stabilite da altre normative.

Restano, altresì, ferma la responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, riguardo ad altri visti, autorizzazioni, concessioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché ad altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni;

Qualora il Comune ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Provincia;

L'Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, prima della sua naturale scadenza, quando le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore o allorquando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano. L'Autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione.

Sono demandati all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della LR. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e del rispetto dei valori limite; gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati alla Regione Campania, per l'eventuale applicazione di quanto previsto dagli artt. 278 e 279 del D. Lgs. 152/06, al Comune per l'eventuale applicazione di quanto previsto all'art. 10 della Legge 447/95 nonché alla Provincia.

Il presente provvedimento perderà efficacia e sarà revocato nel caso di comunicazione antimafia con esito positivo rilasciata dalla Prefettura di Caserta ai sensi dell'art.67 del D.Lgs.159 del 6/09/2011; la Provincia di Caserta si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013; per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013.


Trasmettere il presente provvedimento all'interessato, ed inoltrarlo tramite pec alla Provincia, a tutte le Autorità interessate ed al Settore Ecologia per il rinnovo dell'iscrizione della Soc. Fer. Ant. Ambiente Sud Srl al n. 46 del Registro delle Imprese che operano in regime di "Procedura Semplificata" ai sensi del Capo V, Titolo I della Parte quarta del D.lgs. n. 152/06.

In ordine alla "regolarità tecnica" il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato e integrato con D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 213/2012.

La presente Autorizzazione è affissa all'Albo Pretorio per n. 15 giorni, dalla data del rilascio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione nel provvedimento da parte del SUAP.

San Felice a Cancellò (Ce), li 03/01/2019



Il Funzionario Responsabile S.U.A.P.

rag. Bernardino Cicciozzi

